

AZIENDA PER IL DIRITTO
AGLI STUDI UNIVERSITARI
DI L'AQUILA

*BANDO DI CONCORSO PER IL
CONFERIMENTO
DI BORSE DI STUDIO ED ALLOGGI
IN FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI
PRESSO L'ATENEO DI L'AQUILA*

A.A. 2011/2012

DATE DA RICORDARE

- ✚ 02 Settembre 2011 : scadenza per la presentazione della domanda on line di borsa di studio a.a. 2011/2012.

- ✚ 09 Settembre 2011, ore 12,00 : scadenza per la presentazione della ricevuta di domanda di borsa di studio a.a. 2011/2012.

- ✚ 30 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie di borsa di studio : termine ultimo per la presentazione della copia del contratto di locazione/comodato o della relativa autocertificazione.

- ✚ 10 Agosto 2012 : termine ultimo per il conseguimento di 18 crediti da parte degli studenti iscritti al primo anno, al fine di ottenere la liquidazione della seconda rata di borsa di studio.

- ✚ 30 Novembre 2012 : termine ultimo per il conseguimento di 20 crediti da parte degli studenti iscritti al primo anno, al fine di confermare la borsa di studio.

GUIDA PRATICA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON LINE

sul sito www.adsuaq.org

PRIMA DI COMPILARE LA DOMANDA LEGGERE ATTENTAMENTE IL BANDO DI CONCORSO

- **Fase della REGISTRAZIONE:** accedere allo SPORTELLO ON LINE 2011/2012, RICHIESTA benefici ON LINE, accettare dopo aver letto l'informativa.
- **Terminata la fase della registrazione,** lo studente riceverà una e-mail sulla propria casella di posta elettronica contenente il CODICE UTENTE e la PASSWORD (diversa da quella già utilizzata l'anno precedente) che dovranno essere utilizzati nella seconda fase del login, ai fini della compilazione della domanda on line di borsa di studio.
- **Fase del LOGIN** (accesso alla domanda on line): inserire il CODICE UTENTE, la PASSWORD e il CODICE FISCALE (facendo attenzione a riportare esattamente la sequenza indicata sul tesserino fiscale). A questo punto sarà possibile iniziare a compilare la domanda on line.
- **Fase della CONFERMA** (chiusura della domanda on line). La domanda dovrà essere confermata on-line entro e non oltre il 02 Settembre 2011.
- **Lo studente riceverà una e-mail** contenente in allegato la ricevuta della domanda che dovrà essere stampata, firmata e spedita tramite il servizio postale o presentata direttamente all'Azienda per il Diritto allo studio universitario di L'Aquila, presso ex Caserma Campomizzi, Pal. D – C.da Sant'Antonio, Loc. Casermette, 67100 L'Aquila, allegando la documentazione prevista dal bando. **Tale documentazione dovrà pervenire in Azienda entro 09 Settembre 2011, ore 12,00, a pena di esclusione dal concorso.**

INDICE

- Art. 1 - Parte generale
- Art. 2 - Termini e modalità per la presentazione della domanda
- Art. 3 - Chi può presentare domanda
- Art. 4 – Durata dei benefici
- Art. 5 – Prima immatricolazione /iscrizione
- Art. 6 - Requisiti generali
- Art. 7 - Requisiti di merito
- Art. 8 – Bonus
- Art. 9 - Primo anno fuori corso del corso di laurea di primo livello e primo specialistica/magistrale
- Art. 10 - Requisiti economici
- Art. 11 - Studenti stranieri
- Art. 12 – Residenze Universitaria
- Art. 13 - Formulazione delle graduatorie
- Art. 14 – Importi delle borse di studio
- Art. 15 – Modalità di pagamento e rimborso tassa regionale
- Art. 16 – Variazioni dell’importo di borsa di studio
- Art. 17 – Status studente
- Art. 18 – Servizio di leva
- Art. 19 - Cause d’incompatibilità
- Art. 20 – Cause di decadenze ed esclusione
- Art. 21 - Mobilità internazionale
- Art. 22 - Ricorsi
- Art. 23 - Controlli
- Art. 24 - Trattamento dei dati personali
- Art. 25 – Pubblicazione sull’Albo Pretorio

ART. 1 - Parte generale

In conformità al D.P.C.M. 9 Aprile 2001 e alla L.R. n.1/2011

L'AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI DI L'AQUILA

INDICE

IL CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO ED ALLOGGI

A.A. 2011/2012

in favore degli studenti iscritti, per tale anno accademico, presso l'Università degli Studi di L'Aquila.

Il numero delle borse di studio verrà determinato con successivo provvedimento che terrà conto dello stanziamento che si renderà disponibile. Il 30% di tale stanziamento sarà riservato al primo anno di corso. L'Azienda si riserva di incrementare tale stanziamento nel corso dell'anno in relazione ad eventuali maggiori disponibilità finanziarie.

La quota di stanziamento spettante agli anni successivi al primo verrà ripartita tra Facoltà, corsi di laurea ed anni di corso in proporzione del numero degli studenti idonei di ogni Facoltà, corso di laurea ed anno di corso, quali risulteranno dalle graduatorie di borsa di studio, garantendo, OVE POSSIBILE, una borsa per ogni anno di corso di laurea.

LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE BANDO SONO INDEROGABILI

ART 2 - Termini e modalità per la presentazione della domanda.

La partecipazione al concorso è consentita esclusivamente via Web. La domanda è costituita da un modulo on-line reperibile sul sito dell'Ente www.adsuaq.org, nella sezione "SPORTELLLO ON-LINE A.A. 2011/2012". Per poter presentare domanda è obbligatoria la registrazione, anche nel caso in cui lo studenti abbia presentato domanda negli anni precedenti.

La domanda dovrà essere confermata on-line entro e non oltre il 02 Settembre 2011. Per conferma on-line s'intende la chiusura della domanda stessa, in modo che non sia più modificabile dall'utente.

La modifica dei dati inseriti nella domanda sarà consentita solo fino al 02 Settembre 2011, mediante apposita dichiarazione scritta e firmata presentata all'Azienda per il Diritto agli

studi universitari, presso ex Caserma Campomizzi, Pal. D, C.da Sant'Antonio, loc. Casermette - 67100, L'Aquila, nel rispetto degli orari di sportello.

Gli studenti in possesso di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) potranno presentare la citata documentazione utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzando la documentazione all'indirizzo P.E.C. dell'Azienda: adsuaq@pec.regione.abruzzo.it. L'invio della citata dichiarazione attraverso posta elettronica è consentito ESCLUSIVAMENTE agli studenti in possesso di una propria P.E.C. e soltanto ed ESCLUSIVAMENTE inviandola alla P.E.C. dell'Azienda DSU.

Successivamente alla chiusura della domanda on-line lo studente dovrà stampare la ricevuta di domanda, che perverrà sul proprio indirizzo di posta elettronica, senza apporre alcuna annotazione, firmarla e spedirla tramite il servizio postale o presentarla direttamente all'Azienda per il diritto allo studio universitario di L'Aquila, ex Caserma Campomizzi, Pal. D, C.da Sant'Antonio, loc. Casermette - 67100, L'Aquila, allegando copia di un valido documento di riconoscimento e 2 foto formato tessera. **Tale documentazione dovrà pervenire in Azienda entro il 09 Settembre 2011, ore 12,00, a pena di esclusione dal concorso.** Qualora lo studente abbia difficoltà con la stampa della ricevuta di domanda, dovrà, entro il termine del 09 Settembre 2011, ore 12,00, rivolgersi personalmente allo sportello dell'Azienda che provvederà alla stampa del documento, che dovrà essere sempre consegnato entro il citato termine, a pena di esclusione. Contemporaneamente, e quindi entro lo stesso termine del 09 Settembre 2011, ore 12,00, lo studente dovrà far pervenire, qualora ne ricorra l'ipotesi, il certificato da cui risulti il grado d'invalidità, la documentazione da cui risulti l'interruzione agli studi universitari, e, ove trattasi di studente straniero, idonea documentazione, stilata in lingua italiana, rilasciata dalle competenti Autorità diplomatiche, da cui si possa evincere la composizione del nucleo familiare dello studente, nonché il reddito ed il patrimonio della famiglia, espresso in euro. Si consiglia inoltre di allegare, ove possibile, fotocopia dell'Attestazione ISEE e della Dichiarazione Sostitutiva, ovvero, ove ne ricorra l'ipotesi, copia dell'Attestazione ISEEU (in caso di presenza di fratelli e/o sorelle dello studente percettori di reddito e/o patrimonio), riferita ai redditi 2010.

Si precisa che, per estensione e complessità della disciplina, gli operatori del settore non saranno tenuti a fornire informazioni reperibili nel presente bando, pertanto gli studenti dovranno, prima di compilare la domanda, prenderne attentamente visione.

Il personale dell'Azienda è abilitato a fornire chiarimenti solo in merito alla procedura concorsuale. Per quanto attiene al merito e al reddito i quesiti vanno posti alle Istituzioni di riferimento (Università - CAF - INPS). La presentazione della domanda non presenta alcuna difficoltà pratica, è necessario però avere a disposizione i dati di merito ed economici familiari.

ART. 3 - Chi può presentare domanda

Possono presentare domanda gli studenti:

- di cittadinanza italiana e degli Stati dell'Unione europea,
- stranieri ai sensi della L. 40/98 ed apolidi,
- che non siano in possesso di altra laurea o altro titolo dello stesso livello di quella per cui si presenta domanda,

- che non siano incorsi e non incorrano durante l'anno accademico in una sanzione disciplinare superiore all'ammonizione.

Possono partecipare al concorso gli studenti che s'iscrivono per l'a.a. 2011/12, entro il termine fissato dai regolamenti universitari per l'iscrizione senza versamento di mora, presso l'Università degli studi di L'Aquila, ai corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione, ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo n. 368/99, di dottorato di ricerca attivati ai sensi del decreto legislativo n. 210/98, art. 4.

Nel caso in cui l'Ateneo non dovesse prevedere il pagamento delle tasse di iscrizione o contributi diversamente denominati, ed eventualmente anche della mora si farà riferimento al termine stabilito per la regolare iscrizione all'Università.

I benefici sono destinati anche a coloro che s'iscrivano ai corsi di laurea e di laurea specialistica nelle Scienze della difesa e della sicurezza, attivati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 464/97, ad eccezione degli allievi delle Accademie militari, per gli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di Finanza e degli altri Istituti militari di istruzione superiore.

Gli studenti iscritti alla SSIS possono presentare domanda di borsa di studio, di cui al presente bando, se frequentano l'Ateneo di L'Aquila, per le relative lezioni dei corsi d'appartenenza, purché iscritti presso uno degli Atenei della Regione Abruzzo, fermo restando, in ogni caso, il principio d'incompatibilità di cui al presente bando.

Nel rispetto dei termini previsti dal presente bando, possono presentare domanda di borsa di studio coloro che abbiano presentato domanda di trasferimento da altro Ateneo a quello di L'Aquila. In tali casi l'interessato verrà inserito nelle graduatorie di borsa sulla base dei dati autocertificati e la relativa posizione verrà sospesa sino a conferma della stessa da parte dei competenti organi universitari. **Gli studenti che provengono da Atenei diversi da quello di L'Aquila dovranno produrre, contestualmente alla domanda, idonea certificazione rilasciata dall'Azienda/Ente per il diritto agli studi universitari di provenienza, da cui risulti il bonus residuo ancora utilizzabile.** Nel caso di mancata presentazione della citata certificazione e di successivo accertamento dell'avvenuto utilizzo del bonus, si procederà ad adottare tutti i provvedimenti previsti dalle disposizioni vigenti, ivi compresa la segnalazione alle Autorità competenti.

ART. 4 - Durata dei benefici

I benefici sono concessi per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corsi attivati successivamente al D.M. n. 509/99:

- a. per gli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione;
- b. per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione;
- c. per gli iscritti agli altri corsi di laurea specialistica per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno di prima iscrizione;
- d. per gli iscritti ai corsi di dottorato attivati ai sensi del decreto legislativo n. 210/98 ed ai corsi di specializzazione, ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al

decreto legislativo n. 368/99, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima iscrizione.

**PER POTER ESSERE UTILMENTE COLLOCATI IN GRADUATORIA
GLI STUDENTI DEVONO ESSERE IN POSSESSO DI TUTTI I
REQUISITI RICHIESTI DAL PRESENTE BANDO DI CONCORSO ED
AVER RISPETTATO TUTTE LE PROCEDURE E TUTTI I TERMINI ,
NESSUNO ESCLUSO , IN ESSO INDICATI. IL MANCATO
RISPETTO DETERMINA L'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA**

ART. 5 - Prima immatricolazione/iscrizione

Lo studente verrà inserito nella graduatoria dell'anno di corso corrispondente al numero di anni calcolato dalla prima immatricolazione.

Per prima immatricolazione s'intende la prima iscrizione ad un corso di studi universitario e/o equiparato, ovunque (anche all'estero) ed in qualunque momento sia avvenuta. Pertanto si terrà sempre conto del numero di anni calcolato a partire dall'anno accademico in cui lo studente si è iscritto per la prima volta ad un Ateneo o ad una istituzione ad esso equiparata, ivi compreso il caso della rinuncia ad una precedente carriera universitaria.

Per gli studenti iscritti alla laurea specialistica di secondo livello, nonché per coloro che siano iscritti ai Dottorati o ai corsi SSIS, la prima immatricolazione va riferita a tali livelli di studi.

Per coloro che siano in possesso della laurea triennale e si iscrivano a corsi di laurea a ciclo unico, la prima immatricolazione da considerare è quella riferita alla laurea triennale e la borsa di studio potrà essere concessa esclusivamente a partire dal 4° anno del corso di laurea a ciclo unico.

In conformità al D.P.C.M. 9 Aprile 2001, non sono considerati i periodi d'interruzione degli studenti che ricongiungono la loro carriera dopo un periodo d'interruzione degli studi di almeno due anni accademici, nonché il periodo d'interruzione per l'anno di svolgimento del servizio militare di leva o del servizio civile. Non si considera inoltre per le studentesse l'anno di nascita di ciascun figlio: in quest'ultimo caso la studentessa, contestualmente alla domanda, dovrà presentare copia del certificato di nascita del figlio. Allo stesso modo non si considera il periodo d'interruzione degli studenti che siano costretti a tale interruzione a causa di infermità gravi e prolungate.

Sarà onere dello studente presentare idonea documentazione volta a dimostrare i casi di interruzione dichiarati ai sensi del presente articolo. Pertanto qualora lo studente non presenti, contestualmente alla ricevuta di domanda di borsa, la documentazione di cui sopra l'interruzione non sarà presa in considerazione.

ART. 6 - Requisiti generali

Al fine di conseguire l'idoneità alla borsa di studio, oltre al possesso dei requisiti di merito come specificati nel presente bando, tutti gli studenti devono essere ammessi, da parte dell'Università di L'Aquila, alla frequenza dell'anno di corso individuato sulla base della prima immatricolazione/iscrizione (consultare l'art. 5). Ad es. uno studente che sulla base della prima immatricolazione risulti al 3° anno, dovrà essere ammesso da parte dell'Università di L'Aquila alla frequenza del 3° anno, per l'a.a. 2011/2012.

Ai fini del presente concorso la posizione degli studenti in merito all'appartenenza ad un corso di studi, resta fermo all'atto della presentazione della domanda di borsa di studio, indipendentemente da eventuali successivi passaggi di corsi di laurea all'interno dell'Università di L'Aquila.

ART. 7 - Requisiti di merito

Ai fini della borsa di studio sono considerati validi tutti i crediti ed esami sostenuti dagli studenti nella carriera universitaria, purché riconosciuti dall'Università di L'Aquila per il corso di laurea a cui lo studente risulti iscritto all'atto della presentazione della domanda di borsa. A tal fine verranno prese in considerazione anche i crediti riportanti un giudizio non espresso in voto (es. idoneità, superato, etc.), unicamente quale conteggio dei crediti, e verranno inserite con voto pari a 0 (zero).

I crediti conseguiti nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale sono considerati ai fini del merito se superati entro il 10 Agosto 2011 e regolarmente convalidati dalla Facoltà di appartenenza.

CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA CARRIERA UNIVERSITARIA VANNO RICHIESTI AGLI UFFICI UNIVERSITARI, CHE HANNO COMPETENZA ESCLUSIVA IN MATERIA. SI SUGGERISCE DI VERIFICARE IN SEGRETERIA STUDENTI LA PROPRIA POSIZIONE PRIMA DI COMPILARE LA DOMANDA DI CONCORSO, ANCHE AL FINE DI CONTROLLARE LA COMPLETEZZA DEI DATI REGISTRATI.

QUALORA, A SEGUITO DI VERIFICA CON L'ATENEO DI L'AQUILA, RISULTI UN MERITO DIVERSO DA QUELLO DICHIARATO DALLO STUDENTE IN SEDE DI DOMANDA DI BORSA, ESSO SARA' AUTOMATICAMENTE RETTIFICATO SULLA BASE DEI DATI FORNITI DALLA SEGRETERIA STUDENTI.

SI CONSIGLIA PERTANTO DI CONTROLLARE CHE I CREDITI CONSEGUITI SIANO STATI CORRETTAMENTE REGISTRATI DALLA SEGRETERIA STUDENTI DELLA PROPRIA FACOLTA'.

SARA' FACOLTA' DELLO STUDENTE PRODURRE IL CERTIFICATO DI MERITO RILASCIATO DALLA SEGRETERIA STUDENTI DA CUI RISULTI IL MERITO CONSEGUITO ALLA DATA DEL 10 AGOSTO 2011.

Per poter partecipare al presente concorso occorrono i seguenti requisiti minimi di merito:

Primi anni:

1. Per chi si iscrive per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, anche se richiesti di specifici obblighi formativi di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, articolo 6, comma 1, i requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono valutati ex-post secondo quanto specificato nel successivo punto 5 del presente articolo.

2. Per chi si iscrive per la prima volta al primo anno di un corso di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, ammessi ai corsi ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono valutati ex-post secondo quanto specificato nel successivo punto 5 del presente articolo

3. Per chi si iscrive al primo anno degli altri corsi di laurea specialistica/magistrale, ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e che devono aver ottenuto il riconoscimento di almeno 150 crediti all'atto della presentazione della domanda di borsa di studio - ove l'Università di L'Aquila proceda a tale riconoscimento - , i requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono ulteriormente valutati ex-post secondo quanto specificato nel successivo punto 5 del presente articolo.

4. Per chi si iscrive al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca è richiesta l'ammissione ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

5. Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica a ciclo unico ed ai corsi di laurea specialistica, la seconda rata della borsa di studio verrà corrisposta al conseguimento di 18 crediti per i corsi organizzati in più periodi didattici, quadrimestri, semestri o moduli, e di 10 crediti per gli altri, purché conseguiti entro il 10 Agosto 2012.

Trascorso il citato termine del 10 Agosto, lo studente decadrà dal diritto alla seconda rata di borsa di studio.

La borsa verrà revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica a ciclo unico e di laurea specialistica, i quali entro il 30 Novembre 2012, non abbiano conseguito almeno 20 crediti.

Sarà onere dello studente produrre idonea documentazione da cui risultino i crediti conseguiti e la relativa data.

QUALORA AL 30/11/2012 L'INTERESSATO NON ABBIA PRODOTTO ALCUN CERTIFICATO DI MERITO RILASCIATO DALLA SEGRETERIA STUDENTI DELLA FACOLTA' DI APPARTENENZA, L'AZIENDA PROVVEDERA' AL CONTROLLO DEI CREDITI CONSEGUITI DIRETTAMENTE CON L'ATENEO DI L'AQUILA ED ADOTTERA' I PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI SULLA BASE DELL'ESITO DI TALI CONTROLLI. SI CONSIGLIA PERTANTO DI CONTROLLARE CHE I CREDITI CONSEGUITI SIANO STATI CORRETTAMENTE REGISTRATI DALLA SEGRETERIA STUDENTI DELLA PROPRIA FACOLTA'.

In caso di revoca, le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti dovranno essere restituiti all'Azienda da parte dello studente.

La presente disciplina, prevista per gli studenti iscritti al primo anno di corso, non si applica agli studenti diversamente abili, con un'invalidità riconosciuta non inferiore al 66%. Lo studente dovrà produrre idonea certificazione medica da cui risulti la percentuale d'invalidità. Qualora, contestualmente alla ricevuta di domanda on line, lo studente non presenti tale certificato la previsione di cui sopra non sarà applicata.

ANNI SUCCESSIVI DEI CORSI ATTIVATI SUCCESSIVAMENTE ALL'ATTUAZIONE DEL DECRETO MURST N. 509/99.

1) CORSI DI LAUREA TRIENNALE DI PRIMO LIVELLO:

a) per il secondo anno: aver conseguito, entro il 10 agosto 2011, almeno 25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;

b) per il terzo anno: aver conseguito, entro il 10 agosto 2011, almeno 80 crediti;

c) per l'ultimo semestre: aver conseguito, entro il 10 agosto 2011, almeno 135 crediti.

Per gli studenti diversamente abili, con un'invalidità riconosciuta non inferiore al 66%, i requisiti di cui sopra sono ridotti del 40% (art. 14 D.P.C.M.). Lo studente dovrà produrre idonea certificazione medica da cui risulti la percentuale d'invalidità. Qualora, contestualmente alla ricevuta di domanda on line, lo studente non presenti tale certificato la previsione di cui sopra non sarà applicata.

2) CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE A CICLO UNICO:

a) per il secondo anno: aver conseguito, entro il 10 agosto 2011, almeno 25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;

b) per il terzo anno: aver conseguito, entro il 10 agosto 2011, almeno 80 crediti;

c) per il quarto anno: aver conseguito, entro il 10 agosto 2011, almeno 135 crediti;

d) per il quinto anno: aver conseguito, entro il 10 agosto 2011, almeno 190 crediti;

e) per il sesto anno, ove previsto: aver conseguito, entro il 10 agosto 2011, almeno 245 crediti;

f) per l'ulteriore semestre: un numero di crediti pari a 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

Per gli studenti diversamente abili, con un'invalidità riconosciuta non inferiore al 66%, i requisiti di cui sopra sono ridotti del 40% (art. 14 D.P.C.M.) Lo studente dovrà produrre idonea certificazione medica da cui risulti la percentuale d'invalidità. Qualora, contestualmente alla ricevuta di

domanda on line, lo studente non presenti tale certificato la previsione di cui sopra non sarà applicata.

3) AL FINE DI DETERMINARE IL DIRITTO AI BENEFICI PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DEGLI ALTRI CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE, LO STUDENTE DEVE POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI:

a) per il secondo anno: aver conseguito, entro il 10 agosto 2011, almeno 30 crediti;

b) per l'ultimo semestre: aver conseguito, entro il 10 agosto 2011, almeno 80 crediti.

Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione. Infatti i requisiti di merito di cui ai punti a) e b) devono essere conseguiti esclusivamente nel corso di laurea specialistica.

Per gli studenti diversamente abili, con un'invalidità riconosciuta non inferiore al 66%, i requisiti di cui sopra sono ridotti del 40% (art. 14 D.P.C.M.) Lo studente dovrà produrre idonea certificazione medica da cui risulti la percentuale d'invalidità. Qualora, contestualmente alla ricevuta di domanda on line, lo studente non presenti tale certificato la previsione di cui sopra non sarà applicata.

I crediti, di cui al presente bando, sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.

ART. 8 - Bonus

Per il conseguimento dei requisiti di merito, di cui all'articolo precedente, previsti per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea di primo livello, di laurea specialistica a ciclo unico e di laurea specialistica di secondo livello, lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un «bonus», maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

a) 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;

b) 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;

c) 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

Lo studente può avvalersi del bonus una sola volta e per un numero di crediti fino ad allora maturati, ma può frazionarlo nel caso in cui per raggiungere il requisito di merito richiesto non necessita del suo intero valore. Ad esempio, uno studente che al 10 Agosto del secondo anno abbia conseguito 24 crediti, potrà utilizzare il bonus per il conseguimento dell'ulteriore credito necessario (1 CFU) per raggiungere il requisito di merito ed usufruire dei 4 crediti rimanenti negli anni successivi.

Gli studenti che non hanno utilizzato totalmente il bonus maturato durante il corso di laurea, potranno usufruirne per il conseguimento dei criteri di merito previsti per gli anni successivi al primo del corso di laurea specialistica, ad eccezione degli studenti che provengono da corsi dei vecchi ordinamenti.

Si precisa che il bonus può essere utilizzato unicamente per il raggiungimento del requisito minimo di merito al fine di conseguire l' idoneità alla borsa di studio per gli anni successivi al primo e solo ove lo studente lo richieda espressamente all'atto della presentazione della domanda di borsa di studio. In tali casi i crediti corrispondenti alla quota di bonus utilizzata verranno conteggiati con un voto corrispondente a 0.

Qualora lo studente non indichi nel modello di domanda di voler utilizzare il bonus non potrà, per alcun motivo, richiederlo successivamente. La scelta fatta al momento della domanda è vincolante per l'intero anno accademico di riferimento.

Ove lo studente indichi nella domanda di voler utilizzare il bonus esso sarà conteggiato d'Ufficio solo ove lo studente ne abbia effettivamente bisogno per raggiungere i requisiti minimi di merito. Ove invece lo studente abbia comunque maturato i requisiti di merito richiesti dal bando, o risulti comunque escluso dalle graduatorie, il bonus non sarà conteggiato e verrà considerato come mai richiesto dallo studente.

Nell'indicare il merito universitario lo studente deve limitarsi a dichiarare il numero dei crediti effettivamente conseguiti alla data del 10 Agosto 2011, senza aggiungere il Bonus, che sarà calcolato d'ufficio, ove lo studente ne abbia diritto e nei limiti in cui è in suo favore ancora disponibile, secondo quanto indicato nel presente articolo.

Gli studenti che provengono da altri Atenei diversi da quello di L'Aquila dovranno presentare, contestualmente alla domanda, un certificato rilasciato dall'Azienda/Ente per il diritto allo studio di provenienza dal quale risultino i crediti bonus ancora disponibili.

ART. 9 - Primo anno fuori corso del corso di laurea di primo livello e primo specialistica/magistrale

Essendo l'iscrizione alla laurea specialistica/magistrale condizionata all'acquisizione della laurea di primo livello ed al fine di garantire la possibilità di procedere a tale iscrizione entro il termine ultimo fissato dall'Università degli studi di L'Aquila, senza pagamento di mora, la posizione in graduatoria degli studenti che hanno dichiarato di volersi iscrivere al primo anno fuori corso delle lauree triennali, verrà sospesa fino al termine di cui sopra: nel caso in cui l'Università non dovesse far pagare la mora, si farà riferimento in ogni caso al termine stabilito per la regolare iscrizione. Entro tale data lo studente dovrà risultare iscritto come primo fuori corso della laurea triennale od, eventualmente, al primo anno di una laurea specialistica/magistrale. In ogni caso lo studente manterrà i benefici acquisiti sulla base della sua collocazione nella graduatoria come primo fuori corso della laurea triennale. Tale disposizione riguarda esclusivamente coloro che dichiarano di iscriversi al primo anno fuori corso del corso di laurea triennale, con esclusione di coloro che dichiarano un'iscrizione oltre il primo fuori corso della triennale, che verranno invece in automatico esclusi dalle graduatorie in quanto non in possesso dei requisiti per l'accesso alle borse di studio e che non potranno chiedere la revisione della propria domanda dichiarando di iscriversi alla specialistica. Per gli studenti che decidono di partecipare al presente concorso dichiarando la volontà d'isciversi al primo anno della laurea

specialistica/magistrale, rimangono invece validi i principi generali di cui al presente bando. Pertanto, ove lo studente non risultasse iscritto, per l'a.a. 2011/2012, al primo anno di laurea specialistica/magistrale decadrà dalla graduatoria dei beneficiari ed idonei di borsa di studio, con l'obbligo di rimborsare le eventuali quote di borsa di studio percepite, nonché i servizi di cui abbia usufruito.

ART. 10 - Requisiti economici

1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo n. 109/98, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, dello stesso decreto, sono previste come modalità integrative di selezione l'Indicatore della situazione economica all'estero, di cui al successivo comma 7, e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente, di cui al successivo comma 8.

2. Per la concessione dei benefici di cui all'art. 2, il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal D.P.C.M. n. 221/99, art. 1-bis, e successive modificazioni e integrazioni.

Nel caso in cui lo studente richiedente sia diversamente abile, con un'invalidità pari o superiore al 66%, il numero dei componenti il nucleo familiare è aumentato di due unità. In tali casi lo studente dovrà produrre idonea certificazione medica da cui risulti la percentuale d'invalidità. Qualora, contestualmente alla ricevuta di domanda on line, lo studente non presenti tale certificato la previsione di cui sopra non sarà applicata.

3. Ai sensi del decreto legislativo n. 109/98, art. 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;

b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 7.960,13 € con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

Lo studente che conviva, seppur da lungo tempo, con soggetti diversi dai componenti il nucleo familiare d'origine, anche se ad essi legati da vincoli di parentela (ad es. nonni, fratelli, etc.) e che non rientri nella fattispecie dello studente indipendente, come sopra specificato, deve, a pena di esclusione dal concorso, presentare l'ISEE riferita al nucleo familiare d'origine, formato dai propri genitori. Pertanto in caso di dichiarazione di un ISEE/ISEEU diverso da quello dei genitori, lo studente sarà automaticamente escluso dalla procedura del concorso delle borse di studio e non potrà presentare ricorso volto ad ottenere la revisione della propria posizione.

Il candidato che abbia contratto matrimonio deve presentare l'Attestazione ISEE relativa ai redditi prodotti nel 2010 da tutti i componenti il nucleo familiare formatosi in conseguenza del vincolo matrimoniale contratto.

In caso di separazione legale o divorzio dello studente, egli dovrà dichiarare nell'Attestazione ISEE, tutti i redditi percepiti e il patrimonio in suo possesso.

Nel caso di separazione di fatto, i redditi del candidato e del coniuge vanno comunque sommati.

4. Ai sensi del decreto legislativo n. 109/98, art. 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di

ricerca è formato esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef, indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonché dai propri genitori e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef. Tale disposizione si applica qualora non ricorrano entrambi i requisiti di cui al comma precedente.

5. In caso di separazione o divorzio il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza però di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quelli di entrambi i genitori.

6. Ai sensi del decreto legislativo n. 109/98, art. 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della condizione economica di cui al presente bando nella misura del 50%.

7. L'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero è calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del venti per cento dei patrimoni posseduti all'estero, che non siano già stati inclusi nel calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle finanze ai sensi del D.L. n.167/90, art. 4, comma 6, convertito, con modificazione, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. L'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente è calcolato secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109/98, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo anche conto dei patrimoni posseduti all'estero. Tali patrimoni sono considerati con le stesse modalità del citato decreto legislativo con le seguenti integrazioni:

a) i patrimoni immobiliari localizzati all'estero, detenuti al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda, sono valutati solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del valore convenzionale di 500,00 € al metro quadrato;

b) i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle finanze, ai sensi del decreto-legge n. 167/90, art. 4, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Per l'accesso ai benefici di cui all'art. 2, comma 1, l'Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, sommato con l'Indicatore della situazione economica all'estero, non potrà superare il limite di **17.146,09 €**. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109/98, art. 3, comma 1, e successive modificazioni e integrazioni, sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente del nucleo familiare di cui al comma precedente superi il limite di **30.617,94 €**. L'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) va calcolato dividendo l'Indicatore della situazione patrimoniale (ISP) con il valore della scala d'equivalenza quale risultano dall'Attestazione ISEE.

LO STUDENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ON LINE, DOVRÀ COMPILARE LA RELATIVA SCHEDA ECONOMICA. GLI STUDENTI DOVRANNO RICHIEDERE CON ADEGUATO ANTICIPO L'ATTESTAZIONE ISEE/ISEEU RIFERITA AI REDDITI 2010, CONTROLLARE CHE I DATI INSERITI SIANO CORRETTI, COMPRESO IL CODICE FISCALE, E VERIFICARE CON CAF/COMUNE/INSP CHE L'ATTESTAZIONE ISEE SIA STATA TEMPESTIVAMENTE

E CORRETTAMENTE TRASMESSA ALL'INPS E DA QUEST'ULTIMO RICEVUTA. Si consiglia di allegare, alla ricevuta di domanda di borsa, fotocopia dell'Attestazione ISEE e della Dichiarazione Sostitutiva, ovvero, ove ne ricorra l'ipotesi, copia dell'Attestazione ISEEU, riferita ai redditi 2010.

Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo, idonei ai benefici di borsa di studio per l'a.a. 2010/2011, ad eccezione degli iscritti al 4° anno, per l'a.a. 2011/2012, ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico, non sono tenuti a ripresentare un'ulteriore autocertificazione sulle condizioni reddituali e patrimoniali, qualora le stesse, nonché la composizione del nucleo familiare siano rimaste invariate rispetto all'anno precedente.

L'ISEE e l'ISPE s'intendono invariati qualora l'aumento dell'importo sia contenuto nei limiti dell'Indice generale ISTAT, che per l'a.a. 2011/2012 è corrispondente al valore del 1.6%, e sempre che tale variazione sia tale da non comportare il superamento dei limiti ISEE e ISPE previsti dal presente bando. In tali casi lo studente potrà limitarsi ad indicare nella domanda la volontà di riconfermare i dati dell'anno accademico precedente. **SI PRECISA CHE AL FINE DI CONTROLLARE L'ESISTENZA DELLA VARIAZIONE DEI DATI ECONOMICI E L'ENTITÀ DELLA VARIAZIONE STESSA, LO STUDENTE DOVRÀ COMUNQUE RICHIEDERE L'ATTESTAZIONE ISEE O ISEEU. I dati economici da considerare ai fini della dichiarazione ISEE sono quelli riferiti all'anno 2010.**

Chiarimenti in merito alla normativa ISEE potranno essere reperiti presso il sito internet www.inps.it

ART. 11 - Studenti stranieri (aggiornato con il D.M. 21 Maggio 2010)

Gli studenti stranieri accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi ed agli interventi per il diritto allo studio.

Tali studenti dovranno essere in possesso dei requisiti di cui al presente bando di concorso e saranno tenuti a produrre, contestualmente alla domanda, idonea documentazione, stilata in lingua italiana, rilasciata dalle competenti Autorità diplomatiche, da cui si possa evincere la composizione del nucleo familiare dello studente, nonché il reddito ed il patrimonio della famiglia, espresso in euro.

Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi (indicati in fondo al presente paragrafo) particolarmente poveri, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo, di cui al Decreto Ministeriale 21 Maggio 2010, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad una Università nel paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'università di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta Università. Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso l'ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca del beneficio. Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità per la determinazione delle condizioni economiche.

Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.

Nella formazione delle graduatorie, in assenza della documentazione di cui sopra, l'Azienda iscrive con riserva gli studenti stranieri che, in sede di presentazione della domanda, abbiano comunicato i dati a loro conoscenza sulla condizione economica e patrimoniale dei rispettivi nuclei familiari e il requisito di merito posseduto: **in tale caso entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione delle Graduatorie provvisorie, gli studenti stranieri dovranno presentare, a pena di esclusione, la documentazione prevista.**

Elenco dei paesi particolarmente poveri, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo:

AFGANISTAN - ANGOLA - BANGLADESH - BENIN - BHUTAN - BURKINA FASO - BURUNDI - CAMBOGIA - CENTRAL AFRICAN REP. - CHAD - COMOROS - CONGO DEM. REP. - DJIBOUTI - EQUATORIAL GUINEA - ERITREA - ETHIOPIA - GAMBIA - GUINEA - GUINEA-BISSAU - HAITI - KIRIBATI - LAOS - LESOTHO - LIBERIA- MADAGASCAR - MALAWI - MALDIVES - MALI - MAURITANIA - MOZAMBIQUE - MYANMAR - NEPAL - NIGER - RWANDA - SAMOA - SAO TOME & PRINCIPE - SENEGAL - SIERRA LEONE - SOLOMON ISLANDS - SOMALIA - SUDAN - TANZANIA - TIMOR-LESTE - TOGO - TUVALU - UGANDA - VANUATU - YEMEN - ZAMBIA.

ART. 12 - Residenze Universitarie

L'Azienda per il diritto agli studi universitari di L'Aquila mette a concorso, per l'a.a. 2011/12, circa n° 260 posti letto presso la Residenza universitaria sita all'interno dell'ex Caserma Campomizzi, sita in comune di L'Aquila, loc. Casermette/Sant'Antonio, facendo riserva di ampliare il numero dei posti letto, qualora fosse positivamente conclusa la procedura per l'affidamento all'ADSU di circa 130 posti letto previsti nella pal.C all'interno della Ex Caserma Campomizzi e di cui sarà data tempestiva notizia sul sito web dell'ADSU.

Il beneficio del posto letto verrà assegnato fino al 20/09/2012, con l'esclusione del mese di Agosto, con le modalità indicate nel presente articolo: i posti letto saranno disponibili progressivamente a decorrere dal 01/10/2011.

L'assegnazione avverrà in favore degli studenti fuori sede, che ne facciano richiesta all'atto della presentazione della domanda di borsa di studio, ed iscritti:

- al primo anno della laurea triennale o specialistica/magistrale a ciclo unico e siano in possesso del titolo della scuola media superiore conseguita da non oltre due anni;
- al primo anno della laurea specialistica/magistrale di secondo livello;
- agli anni successivi al primo.

L'assegnazione avverrà nel rispetto dell'ordine delle Graduatorie Residenze Universitarie, sino a copertura dei posti messi a concorso. La Graduatorie Residenza Universitaria verrà predisposta in ordine crescente di ISEE/ISEEU, dando la precedenza nell'assegnazione agli studenti in possesso dei requisiti di reddito e merito previsti per il conferimento delle borse di studio. Agli studenti stranieri che ne facciano domanda potrà essere assegnata una percentuale massima del 5% dei

posti letto e i beneficiari saranno individuati sulla base di una graduatoria distinta da quella degli studenti con cittadinanza italiana.

Lo studente interessato, in sede di presentazione della domanda di borsa di studio per l'a.a. 2011/2012, dovrà espressamente richiedere l'assegnazione del posto letto presso le Residenze Universitarie e tale sua richiesta è irrevocabile, per cui una volta espressa non potrà essere assolutamente revocata. Qualora pertanto lo studente risulti utilmente collocato nelle "Graduatorie Residenza Universitaria" e rinunci a tale beneficio, sarà dichiarato decaduto sia dalle "Graduatorie Residenza Universitaria" per l'assegnazione del beneficio del posto letto, sia dalle Graduatorie dei beneficiari ed idonei alla borsa di studio.

Nel caso in cui aumenti il numero dei posti letto ed i nuovi posti fossero disponibili soltanto successivamente alla pubblicazione delle "Graduatorie Residenza Universitaria", la decadenza dal beneficio della borsa di studio, come sopra specificato, non opererà per l'assegnazione dei nuovi posti letto.

Fermo restando che l'occupazione del posto letto potrà avvenire soltanto a decorrere dal 1/10/2011, gli studenti beneficiari di posto letto, sono convocati per i giorni 19, 20 e 21 settembre 2011 dalle ore 9.00 alle ore 16.00, secondo l'ordine pubblicato unitamente alla graduatoria sul sito www.adsuaq.org, presso l'ex Caserma Campomizzi per l'assegnazione del posto letto: la mancata presentazione comporterà la decadenza del beneficio del posto letto e l'esclusione anche dalla graduatorie dei beneficiari ed idonei alla borsa di studio, salva l'ipotesi di mancata presentazione a causa di forza maggiore debitamente certificata. Effettuata la prima assegnazione del posto letto, in data 23/09/2011 verrà pubblicato sul sito www.adsuaq.org il numero dei posti letto ancora disponibili e l'elenco dei beneficiari che sono convocati per il giorno 29/09/2011 dalle ore 9.00 alle ore 16.00, per l'assegnazione del posto letto: la mancata presentazione comporterà la decadenza del beneficio del posto letto e l'esclusione anche dalla graduatorie dei beneficiari ed idonei alla borsa di studio, salva l'ipotesi di mancata presentazione a causa di forza maggiore debitamente certificata. Per eventuali successive assegnazioni di posti letto ancora disponibili si procederà ad analoga procedura (pubblicazione del sito dell'Azienda dei posti letto, elenco beneficiari, data nuova convocazione, applicazione decadenza in caso di mancata presentazione). Gli studenti pertanto dovranno costantemente consultare il sito dell'Azienda www.adsuaq.org

Nei giorni sopra indicati sarà consentito l'ingresso degli studenti per la sottoscrizione del verbale di assegnazione del posto letto, solo ed esclusivamente fino alle ore 16.00, pena la decadenza sopra prevista e quindi anche l'esclusione dalla graduatoria delle borse di studio.

Agli studenti iscritti al primo anno, beneficiari contemporaneamente di borsa di studio e di posto letto, la prima rata della borsa verrà corrisposta esclusivamente mediante l'assegnazione del posto letto, nonché dal tesserino mensa gratuito con validità sino al 31/07/2012. A tutti gli studenti che avranno conseguito i 18 crediti necessari per il saldo di borsa di studio entro il 10 Agosto 2012, debitamente dichiarati presso l'Azienda DSU, sarà rinnovato il tesserino mensa gratuito sino al 31/12/2012.

In caso di disponibilità di risorse finanziarie, i posti letto assegnati agli studenti idonei alla borsa di studio e non beneficiari per insufficienza borse verranno attribuiti a titolo gratuito quale buono alloggio. Per coloro che risulteranno beneficiari di borsa di studio a seguito di ulteriori scorrimenti

di graduatoria, il valore del beneficio del posto letto sarà detratto dall'ammontare della borsa di studio.

Gli studenti assegnatari di posto letto che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente bando per l'utile collocamento nelle graduatorie di borsa di studio, dovranno corrispondere la tariffa mensile di 140.00 € se in camera doppia, 200.00 € se in camera singola, e 120.00 € se in camera tripla, fermo restando l'obbligo di cauzione.

Qualora, nel corso dell'anno accademico, si proceda alla revoca del beneficio della borsa di studio o dell'idoneità, lo studente beneficiario di posto letto, dovrà corrispondere all'Azienda anche il valore del beneficio goduto con l'assegnazione del posto letto a titolo gratuito, quantificata secondo le tariffe sopra riportate. Per gli studenti beneficiari iscritti al primo anno che, entro il 10 Agosto 2012, non abbiano conseguito i 18 crediti previsti per la seconda rata di borsa di studio, verrà comunque mantenuto il beneficio del posto letto gratuito per l'a.a. 2011/2012, purché confermino la borsa di studio entro il 30/11/2012, conseguendo 20 crediti, in caso contrario lo studente dovrà restituire l'intero importo dei servizi goduti, secondo le tariffe sopra riportate.

Alla restituzione dell'importo equivalente ai servizi goduti sono tenuti anche gli studenti iscritti al primo anno, risultati idonei non beneficiari di borsa di studio, beneficiari di buoni alloggio se previsto, che non conseguano, entro il 30/11/2012, i 20 crediti richiesti per la conferma di borsa di studio.

Ferma restando la decorrenza giuridica del 1 Ottobre 2011, non sarà consentito l'ingresso presso le Residenze universitarie fino a quando l'interessato non avrà prodotto il certificato medico, di data non anteriore a 3 mesi, rilasciato dall'ASL, dal quale risulti che lo studente è in buone condizioni di salute generali ed è immune da manifestazioni contagiose in atto che ne sconsigliano la convivenza con altri presso strutture pubbliche.

All'atto della sottoscrizione del verbale di assegnazione del posto letto, lo studente dovrà consegnare la copia del versamento della cauzione di 450.00 € sul conto **IT93E0604003601000000040909**, intestato all'Azienda per il diritto agli studi universitari di L'Aquila, Tesoreria della Carispaq di L'Aquila. La cauzione verrà restituita all'interessato al termine del periodo di permanenza presso la Residenza Universitaria soltanto qualora non si siano verificati danni allo stesso imputabili, o comunque non risulti debitore verso l'Azienda, a qualsiasi titolo, di somme di denaro.

Entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, lo studente dovrà versare, con le stesse modalità sopra indicate, la prima mensilità, nella misura dovuta per la tipologia dei alloggi assegnato.

Le mensilità versate saranno restituite allo studente iscritto agli anni successivi al primo, che risulterà beneficiario di borsa di studio, mentre allo studente iscritto al primo anno, vincitore di borsa di studio o beneficiario di buono alloggio se previsto, verrà restituita non appena acquisito e documentato il raggiungimento del requisito di merito necessario per la conferma della borsa di studio: in caso contrario verrà trattenuta dall'Azienda.

Non è consentita l'assegnazione del posto letto a favore dello studente che risulti debitore, verso l'Azienda e a qualsiasi titolo, di somme di denaro.

Gli studenti residenti nelle strutture gestite dall'ADSU sono tenuti ad osservare il Regolamento in vigore all'interno delle stesse il cui testo verrà pubblicato sul sito internet dell'Azienda.

ART. 13 - Formulazione delle graduatorie

La graduatoria degli idonei alla borsa di studio viene determinata come segue:

- Primi anni: approvazione di un'unica graduatoria degli idonei, a prescindere dall'indirizzo di studi prescelto, definita in ordine crescente sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE/ISEEU). A parità di ISEE la precedenza in graduatoria verrà determinata dall'ISPE più basso, in caso di ulteriore parità si ricorrerà al sorteggio.

- Anni successivi al primo: valutando il merito complessivo risultante dal punteggio calcolato sulla base della somma dei singoli prodotti ottenuti dai singoli voti moltiplicati per i singoli crediti ottenuti. Ad es. CFU 5 voto 25 (singolo prodotto 125) – CFU 3 voto 30 (singolo prodotto 90) – CFU 8 voto 27 (singolo prodotto 216), il punteggio finale sarà pari a 431 (125 + 90 + 216).

Al fine di poter indicare con esattezza il numero dei crediti conseguiti, gli studenti dovranno attenersi a quanto indicato nei rispettivi ordinamenti universitari.

A parità di merito la posizione in graduatoria verrà determinata dando la precedenza all'ISEE/ISEEU più bassa, a parità di ISEE la precedenza in graduatoria verrà determinata dall'ISPE più basso, in caso di ulteriore parità si ricorrerà al sorteggio.

- Anni successivi al primo dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca: la graduatoria verrà formulata in ordine crescente di ISEE/ISEEU. A parità di ISEE/ISEEU la precedenza in graduatoria verrà determinata dall'ISPE più basso, in caso di ulteriore parità si ricorrerà al sorteggio.

Le graduatorie degli anni successivi al primo verranno formulate ripartendo le borse di studio in proporzione al numero degli idonei, quali risulteranno sulla base delle graduatorie, distinte per facoltà, corso di laurea ed anno di corso, garantendo, OVE POSSIBILE, l'attribuzione di almeno una borsa per ogni anno di corso e corso di laurea. Qualora il numero delle borse risultasse eccedente rispetto a quello attribuito, le stesse saranno ridistribuite nel rispetto delle seguenti priorità:

- a) nell'ambito dello stesso corso di laurea o diploma,
- b) nell'ambito della stessa facoltà,
- c) nell'ambito della stessa classe (ove istituita),
- d) nell'ambito dell'Ateneo.

ART. 14 - Importi delle borse di studio

Le borse verranno erogate in denaro e servizi gratuiti agli studenti vincitori, come di seguito indicato:

1. **Studenti in sede:** € 2.535,15

1.800,34 € + vitto (un pasto gratuito giornaliero, pari a 734,81 €)

2. Studenti pendolari: 2.633,17 €

1.898,36 € + vitto (un pasto gratuito giornaliero, pari a 734,81 €)

3. Studenti fuori sede: 4.776,44 €

1.806,81 € + vitto (due pasti gratuiti giornalieri, pari a 1.469,63 €) + alloggio (pari a 1.500 €)

Fermo restando l'importo massimo di 150,00 € mensili quale quota alloggio degli studenti fuori sede, ai beneficiari di borsa verrà corrisposto un importo pari al canone mensile risultante dal contratto di locazione presentato, moltiplicato per i mesi di durata del contratto stesso, sulla cui base sarà determinato l'importo totale di borsa di studio, sino ad un massimo di 1.500,00 €. Nel caso in cui lo studente presenti più contratti di locazione, ai fini della determinazione degli importi di borsa, si terrà conto esclusivamente di quello riportante la quota di locazione più bassa. Nel caso di contratti intestati a più persone, senza indicazione della quota pagata da ciascun studente, si considererà la quota totale divisa in parti uguali. L'Azienda procederà a controlli a campione, con l'Agenzia del Territorio, per verificare gli importi dei contratti di locazione.

La borsa verrà corrisposta integralmente agli studenti beneficiari il cui ISEE del nucleo familiare convenzionale sia inferiore od uguale ai due terzi del limite massimo di riferimento previsto dall'art. 3, comma 8 del D.P.C.M. e fissato in 17.146,09 € dal Piano d'indirizzo regionale. Per valori superiori, sino al raggiungimento del predetto limite, la borsa complessiva viene proporzionalmente ridotta sino alla metà dell'importo. La quota parte in denaro non sarà comunque inferiore a 1.347,20 € per gli studenti fuori sede cui siano concessi gratuitamente il servizio abitativo ed un pasto giornaliero, e 1.347,20 € per lo studente pendolare cui sia concesso gratuitamente un pasto giornaliero.

Agli studenti iscritti per l'a.a. 2011/2012 al 1° fuori corso la borsa di studio verrà concessa esclusivamente per un semestre, pari alla metà del valore ordinario di borsa, corrispondente ad un tesserino mensa gratuito della validità di mesi 6 e di una quota contanti pari alla metà di quella normalmente spettante.

Gli importi di borsa di studio saranno determinati in relazione all'appartenenza dello studente a una delle 3 fasce determinata dal proprio ISEE/ISEEU, come di seguito riportato:

FASCIA	ISEE/ISEEU DA €	A €
1° FASCIA	0 €	11.430,73 €
2° FASCIA	11.430,74 €	14.288,41 €
3° FASCIA	14.288,42 €	17.146,09 €

STUDENTI IN SEDE	QUOTA CONTANTI
1° FASCIA	1.800,34 €
2° FASCIA	1.539,00 €
3° FASCIA	1.277,63 €

STUDENTI PENDOLARI	QUOTA CONTANTI
1° FASCIA	1.898,36 €
2° FASCIA	1.622,78 €
3° FASCIA	1.347,20 €

STUDENTI FUORI SEDE	QUOTA CONTANTI
1° FASCIA	1.806,81 € + VALORE QUOTA ALLOGGIO
2° FASCIA	1.514,89 € + VALORE QUOTA ALLOGGIO
3° FASCIA	1.257,63 € + VALORE QUOTA ALLOGGIO

ART. 15 - Modalità di pagamento e rimborso tassa regionale

Al momento della presentazione della domanda on line di borsa di studio lo studente dovrà indicare la modalità di pagamento che l'Azienda dovrà seguire in sede di liquidazione della borsa di studio e del rimborso della tassa regionale.

La liquidazione potrà avvenire mediante:

1. Riscossione diretta presso la Cassa di Risparmio di L'Aquila. Si precisa che tutte le somme non riscosse entro il 31/12/2012 saranno convertite in assegno e inviate allo studente presso l'indirizzo di residenza.
2. Assegno da inviare presso il luogo di residenza indicato nella domanda.
3. Accredito presso conto corrente. In questo caso lo studente dovrà indicare un c/c che sia a lui intestato o cointestato, riportando con precisione tutte le coordinate bancarie. Si precisa che non si potrà procedere ad accredito ove il conto risulti intestato esclusivamente a persone diverse dallo studente.

Per motivi contabili, l'Amministrazione non accetterà richieste di pagamento tramite assegno o di accredito presentate successivamente alla domanda di borsa, né potrà procedere ad accredito ove le coordinate bancarie siano incomplete, in tali casi si procederà a pagamento mediante riscossione diretta.

Una quota non inferiore alla metà del valore totale della borsa di studio verrà erogata dopo l'approvazione delle Graduatorie provvisorie. Tale quota sarà determinata, per gli studenti non beneficiari di Residenza Universitaria, dal valore della tessera pasto gratuita e da un importo contanti conteggiato come segue: (VALORE TOTALE DI BORSA : 2 - VALORE DELLA QUOTA VITTO). Per gli studenti beneficiari di Residenza Universitaria, la prima rata di borsa verrà determinata dal valore della quota alloggio e dal tesserino mensa gratuito della validità dal 01/01/2012 al 31/07/2012.

L'Azienda potrà sospendere il pagamento sino a quando l'Università non dia conferma dell'avvenuta iscrizione, entro i termini da essa previsti, senza pagamento di mora. Lo studente avrà facoltà di presentare idonea certificazione rilasciata dall'Università di L'Aquila da cui risulti la regolare iscrizione.

Dopo l'approvazione delle relative graduatorie definitive, e comunque entro il 30 Giugno 2012, verrà erogata la seconda rata della borsa agli studenti iscritti agli anni successivi al primo.

Come già previsto dall'art. 7, per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e di laurea specialistica/magistrale, la seconda rata della borsa verrà corrisposta al conseguimento di 18 crediti per i corsi organizzati in più periodi didattici, quadrimestri, semestri o moduli, e di 10 crediti per gli altri, purché

conseguiti entro il 10 Agosto 2012, a pena di decadenza dal diritto alla seconda rata di borsa di studio.

In ogni caso, la borsa verrà revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e di laurea specialistica/magistrale, i quali entro il 30 Novembre 2012, non abbiano conseguito almeno 20 crediti.

SARA' ONERE DELLO STUDENTE PRODURRE IL CERTIFICATO DI MERITO RILASCIATO DALLA SEGRETERIA STUDENTI DA CUI RISULTI IL MERITO CONSEGUITO.

L'Azienda D.S.U. di L'Aquila provvederà, dopo l'approvazione delle graduatorie definitive, al rimborso della tassa regionale (77,47 €) in favore degli studenti iscritti agli anni successivi al primo, mentre si procederà al rimborso in favore degli iscritti al primo anno solo dopo l'avvenuta verifica del conseguimento di 20 crediti entro il 30/11/2012.

Agli studenti beneficiari di borsa di studio iscritti al primo anno di corso, nonché agli studenti beneficiari ed idonei alla borsa di studio iscritti agli anni successivi al primo, verrà assegnata la tessera pasto gratuita, con validità di anni uno e, comunque, fino al conseguimento del titolo di laurea, se antecedente.

Agli studenti iscritti al primo fuori corso dei corsi di laurea di primo livello, di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e di laurea specialistica/magistrale di secondo livello, la tessera pasto gratuita avrà durata semestrale e, comunque, sarà valida fino al conseguimento del titolo di laurea, se antecedente.

I titolari, per poter usufruire del servizio ristorazione, dovranno ritirare la predetta tessera presso gli sportelli dell'Azienda D.S.U. di L'Aquila.

In nessun caso sarà possibile monetizzare il valore del tesserino mensa, salvo quanto previsto nel presente bando.

Qualora lo studente, dopo averlo ritirato, smarrisca il tesserino mensa, potrà ottenerne un duplicato, che verrà rilasciato non prima di 48 ore dalla presentazione della richiesta, che dovrà essere corredata da una foto tessera. In attesa di ottenere il duplicato lo studente sarà ammesso al servizio ristorazione dietro il corrispettivo previsto per la prima fascia mensa.

ART. 16 - Variazioni dell'importo di borsa di studio

Gli studenti beneficiari di borsa di studio che, per motivi vari nel corso dell'anno accademico, lascino gli studi o ne ottengano la sospensione per un periodo inferiore all'anno accademico, si trasferiscano presso altre sedi universitarie, o perdono i benefici per sopraggiunti impedimenti di legge, godranno in dodicesimi del beneficio loro assegnato.

Fanno eccezione gli studenti che conseguano il titolo di laurea, per i quali la borsa di studio verrà corrisposta per l'intera quota spettante.

La predetta disciplina in dodicesimi, si applica agli studenti iscritti al primo anno di corso solo qualora gli stessi abbiano confermato la borsa di studio conseguendo 20 crediti, come previsto dal presente bando, in caso contrario saranno tenuti alla restituzione della borsa di studio percepita.

ART. 17 - Status studente

1. Studente in sede: studente residente nel comune di L'Aquila o nell'area circostante la sede del corso di studio frequentato, purché a distanza non superiore a 20 Km.

Gli studenti iscritti a corsi di laurea in via telematica saranno considerati in sede, indipendentemente dalla propria residenza, senza corresponsione della quota vitto.

2. Studente pendolare: studente residente in luogo che consente il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studio frequentato, percorrendo una distanza compresa tra 21 e 49 Km., ovvero una distanza superiore ma che non prenda alloggio come specificato al successivo punto 3.

Non è considerato pendolare lo studente che, residente in località distante oltre i 50 Km., spende un tempo di percorrenza, andata e ritorno, con mezzi pubblici, superiore a 4 ore complessive, per trasferirsi dalla propria residenza alla sede del corso di studi. Viene tuttavia qualificato pendolare lo studente che, pur superando i 50 Km. dalla sede del corso, e pur spendendo un tempo di percorrenza, andata e ritorno, con mezzi pubblici superiore a 4 ore complessive, per trasferirsi dalla propria residenza alla sede del corso di studi, prenda alloggio presso la sede di studio frequentata per un periodo anche inferiore a 10 mesi, nel periodo compreso tra il 1 Ottobre 2011 ed il 30 Settembre 2012, con esclusione del mese di Agosto, sulla base di un contratto a titolo gratuito, registrato, in conformità della normativa di cui alla L. n. 431/98.

3. Studente fuori sede: studente residente in luogo distante non meno di 50 Km. dalla sede del corso frequentato, e per tale motivo prenda alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche od altri alloggi di privati od Enti, per un periodo anche inferiore a 10 mesi, tra il 1 Ottobre 2011 ed il 30 Settembre 2012, con esclusione del mese di Agosto, sulla base di un contratto registrato, in conformità della normativa di cui alla L. n. 431/98.

Gli studenti stranieri sono considerati comunque e in ogni caso fuori sede, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia.

Nel rispetto della disciplina inerente lo status dello studente, come sopra determinata, tutti gli studenti che nella graduatoria provvisoria siano risultati beneficiari di borsa od idonei esclusi per insufficienza borse, dovranno produrre entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, copia del contratto di locazione, o la relativa autocertificazione, attestante sia la durata della loro permanenza in L'Aquila, per un periodo anche inferiore a 10 mesi, nel periodo intercorrente tra il 1 Ottobre 2011 e il 30 Settembre 2012, con esclusione del mese di Agosto, sia il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente inerente la registrazione del contratto, sia il relativo canone di locazione.

LA DOCUMENTAZIONE DOVRA' PERVENIRE PRESSO IL SEGUENTE INDIRIZZO: AZIENDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI L'AQUILA, PRESSO L'EX CASERMA CAMPOMIZZI, PAL. D, C.DA SANT'ANTONIO, LOC. CASERMETTE - 67100, L'AQUILA.

Si ricorda che ai sensi della L. n. 431/98, art. 1, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta e che il contratto stesso è soggetto a registrazione.

Ogni studente sarà tenuto a presentare una propria copia di contratto, o relativa autocertificazione.

ANCHE QUALORA LO STUDENTE ABBAIA DEPOSITATO NEI PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI, PRESSO L'AZIENDA D.S.U. DI L'AQUILA, COPIA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE CON VALIDITÀ PLURIENNALE, SARÀ TENUTO A PRESENTARE,

NEL RISPETTO DEL TERMINE DI 30 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE, A PENA DI DECADENZA, NUOVA COPIA DEL CONTRATTO O RELATIVA AUTOCERTIFICAZIONE, DA CUI RISULTI CHE IL PRECEDENTE CONTRATTO E' ANCORA VALIDO.

Si precisa che i contratti e le autocertificazioni, inviate tramite servizio postale, debbono pervenire in Azienda, negli orari d'ufficio, entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, a pena di decadenza, salvo quanto di seguito disciplinato. La mancata presentazione nei termini dell'autocertificazione o del contratto sopra indicati, come anche la presentazione di contratti o autocertificazioni non riportanti il canone di locazione o la durata del contratto stesso, comporterà l'automatica trasformazione dello status studente da fuori sede a pendolare, qualora lo studente sia in possesso dei requisiti per essere considerato tale, secondo quanto previsto dal presente articolo. **Nel caso in cui trattasi di studente straniero, il cui nucleo familiare non risieda in Italia, o di studenti il cui tempo di percorrenza tra la propria residenza e la sede di studio frequentata superi le 4 ore, non sarà possibile procedere alla trasformazione dello status da fuori sede a pendolare, conseguentemente lo studente decadrà dalla graduatoria dei beneficiari ed idonei alla borsa di studio.**

Lo status studente dovrà essere indicato dall'interessato sul modello di domanda e non potrà essere successivamente modificato salvo quanto previsto dal presente articolo.

ART. 18 - Servizio di leva

Lo studente beneficiario di borsa di studio che parta per il servizio di leva all'inizio dell'anno accademico avrà congelata la borsa, che sarà erogata al termine del servizio stesso, nei limiti della quota contanti, per il rimborso delle spese effettivamente sostenute dallo studente per gli studi universitari (acquisto di libri, alloggio se fuori sede e trasporto), dietro presentazione di apposita documentazione probatoria, unitamente a dichiarazione sostitutiva riepilogativa rilasciata dall'interessato. Ove lo studente parta nel corso dell'anno accademico avrà congelata l'eventuale restante quota di borsa di studio non ancora erogata; al termine del servizio di leva sarà liquidato il saldo di borsa di studio, per il rimborso delle spese effettivamente sostenute dallo studente per gli studi universitari (acquisto di libri, alloggio se fuori sede e trasporto), dietro presentazione di apposita documentazione probatoria, unitamente a dichiarazione sostitutiva riepilogativa rilasciata dall'interessato. Lo studente fuori sede, che parta nel corso dell'anno accademico, potrà ottenere il rimborso della quota alloggio ove dimostri che, pur assente dalla sede universitaria per causa del servizio di leva, abbia dovuto ugualmente sostenere gli oneri economici connessi alla permanenza a L'Aquila.

ART. 19 - Cause d'incompatibilità

L'idoneità alla borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio o benefici, comunque denominati, concessi a qualsiasi titolo per l'a.a. 2011/12 da Enti pubblici e/o privati, anche in data successiva a quella della presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso; in tali casi lo studente sarà tenuto ad optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza. Qualora lo studente non opti per uno dei benefici decadrà automaticamente dalle graduatorie di borsa di studio di cui al presente bando di concorso.

Fanno eccezione le borse concesse da Istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione dei borsisti e le borse di studio concesse dall'Università per lo svolgimento di attività di collaborazione part-time di cui all'art. 13 della L. 390/91.

Art. 20 - Cause di decadenze ed esclusione

Lo studente, beneficiario od idoneo di borsa, decade dalla graduatoria di borsa di studio e quindi viene escluso dal concorso, qualora:

a. La domanda di borsa di studio e la relativa documentazione pervenga oltre il termine di cui all'art. 2 del presente bando ed in ogni caso di mancata osservanza di tutti i termini indicati nel presente bando, nessuno escluso.

b. Incorra in sanzioni disciplinari superiore all'ammonizione.

c. Non risulti iscritto presso l'Università di L'Aquila, per l'a.a. 2011/12, entro il termine fissato dai regolamenti universitari per l'iscrizione senza pagamento di more. Nel caso in cui l'Ateneo non dovesse prevedere il pagamento delle tasse di iscrizione o contributi diversamente denominati, si farà riferimento al termine stabilito per la regolare iscrizione all'Università.

d. Risulti sospeso dagli studi per l'anno accademico di riferimento.

e. Le domande incomplete e/o irregolari, ove l'interessato non abbia provveduto alla regolarizzazione nei termini fissati dall'Amministrazione con raccomandata A/R. In tal caso la regolarizzazione dovrà pervenire in Azienda nel termine fissato dalla raccomandata. La regolarizzazione dovrà contenere tutte le informazioni richieste dall'Amministrazione, conseguentemente anche il caso di regolarizzazione non completa opererà l'esclusione automatica dalle graduatorie.

f. Non dichiarino, in sede di domanda, l'Attestazione ISEE/ISEEU dei genitori, qualora non ricorra l'ipotesi di studente indipendente, conformemente a quanto previsto dall'art. 10. Pertanto in caso di dichiarazione di un ISEE/ISEEU diverso da quello dei genitori, lo studente sarà automaticamente escluso dalla procedura del concorso delle borse di studio e non potrà presentare ricorso volto ad ottenere la revisione della propria posizione.

g. Non presenti, come previsto dall'art. 16, entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, copia del contratto di locazione in L'Aquila, ovvero la relativa autocertificazione, conformemente a quanto specificato nel paragrafo "Status studenti" e non ricorra l'ipotesi dell'automatica trasformazione dello status studente da fuori sede a pendolare. In tali casi lo studente verrà automaticamente collocato in graduatoria tra gli esclusi dalla borsa di studio per decadenza come previsto dall'art. 16 del presente bando.

h. In sede di riscontro con l'Università di L'Aquila non risulti in possesso dei requisiti fissati dal presente bando. In tali casi l'Azienda procederà automaticamente a rettificare la posizione secondo quanto risulta dalla verifica universitaria.

i. rinunci al beneficio del posto letto presso la Residenza universitaria, secondo quanto previsto dall'art. 12 del presente bando.

l. Iscritto al primo anno di corso, non abbia conseguito 20 crediti entro il 30 Novembre 2012. In tali casi avrà revocato il beneficio della borsa di studio e dovrà restituire le somme riscosse ed il valore dei servizi goduti come di seguito specificato:

- per intero, entro 15 giorni dalla notifica di avvenuta revoca;

- in 12 rate costanti mensili, aumentate degli interessi legali in vigore al momento della revoca e maturandi in un anno. Nel caso di omesso o ritardato versamento anche di una

singola rata, lo studente potrà essere considerato decaduto dal beneficio della restituzione rateale.

In caso di restituzione della borsa, il valore del tesserino mensa gratuito che lo studente sarà tenuto a rimborsare, sarà calcolato moltiplicando il numero dei pasti consumati per il costo del servizio mensa della fascia di appartenenza.

Lo studente beneficiario di borsa di studio, iscritto al primo anno, che rinuncia agli studi, deve darne immediata comunicazione all'Azienda D.S.U. di L'Aquila. Gli eventuali servizi da restituire saranno conteggiati sino alla data di effettiva comunicazione di rinuncia agli studi.

ART. 21 - Mobilità internazionale

Agli studenti beneficiari di borsa di studio è concessa, per una sola volta per ciascun livello di studi, ai fini della partecipazione a programmi di mobilità internazionale, un'integrazione della borsa di un importo di 500,00 € su base mensile, per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di 10 mesi, certificata dall'Università italiana che promuove il programma di mobilità, indipendentemente dal Paese di destinazione. Dall'importo di predetta integrazione sarà dedotto l'ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell'Unione europea o su altro accordo bilaterale, anche non comunitario.

La prima rata sarà liquidata dopo l'approvazione delle graduatorie provvisorie, sempre che sia intervenuta conferma da parte dell'Ateneo di L'Aquila che il singolo studente partecipi per l'a.a. 2011/2012 a programmi di mobilità. Il saldo sarà erogato al termine del periodo di mobilità, previa verifica del conseguimento dei risultati previsti nel programma.

Al fine di poter beneficiare dell'integrazione di borsa per la partecipazione ai programmi di mobilità internazionale, lo studente dovrà indicare sul modello di domanda il periodo esatto di permanenza all'estero. L'integrazione di borsa sarà concessa esclusivamente per il periodo dichiarato, sempre che lo stesso sia confermato da parte dell'Ateneo di L'Aquila. In ogni caso lo studente non potrà ottenere un'integrazione maggiore a quella spettante per tale periodo anche qualora, nel corso dell'anno accademico, l'Università conceda un ampliamento della durata della mobilità internazionale. Allo stesso modo l'integrazione non verrà concessa ove lo studente non indichi nella domanda di borsa di partecipare a programmi di mobilità, anche qualora la tardiva partecipazione non sia imputabile allo studente.

Lo studente beneficiario di borsa di studio che rivesta la qualifica di studente fuori sede, potrà, conformemente a quanto previsto nel paragrafo "Status studente", presentare, ove ne ricorra l'ipotesi, entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, idonea documentazione (**copia del contratto di locazione, o la relativa autocertificazione, attestante sia la durata della permanenza in L'Aquila, nel periodo intercorrente tra il 1 Ottobre 2011 e il 30 Settembre 2012, con esclusione del mese di Agosto, sia il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente inerente la registrazione del contratto, sia il relativo canone di locazione**) inerente la condizione di fuori sede, che vada eventualmente ad aggiungersi al periodo di soggiorno all'estero: **la presentazione della documentazione di cui sopra oltre tale termine non verrà presa in considerazione.**

Lo studente, beneficiario di borsa di studio, che partecipa a programmi di mobilità internazionale, potrà ottenere al termine del periodo di mobilità, ove presenti apposta

richiesta e limitatamente ai mesi di permanenza all'estero, la monetizzazione della tessera pasto gratuita.

ART. 22 - Ricorsi

Eventuali ricorsi, avverso le graduatorie, indirizzati al Direttore dell'Azienda per il Diritto allo studio universitario di L'Aquila, presso l'ex Caserma Campomizzi, Pal. D, C.da Sant'Antonio, loc. Casermette - 67100, L'Aquila, dovranno pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie stesse. Agli studenti invitati a regolarizzare la domanda ed esclusi dal concorso per documentazione incompleta e/o irregolare, non è consentito il ricorso inteso a completare la documentazione stessa. Allo stesso modo non è consentito il ricorso avverso le graduatorie definitive e/o assestate per le motivazioni che potevano essere eccepite nei dovuti termini contro le graduatorie provvisorie. Eventuale ricorso avverso la decisione del Direttore dell'Azienda D.S.U. di L'Aquila, sarà possibile al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'Ordinanza di mancato accoglimento da parte dell'Azienda D.S.U.

ART. 23 - Controlli

Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 390/91, dalla normativa regionale in vigore e dalle direttive regionali per il Diritto allo Studio, l'Azienda predisporrà accertamenti anche a campione, ed anche di concerto con l'Università, per verificare la veridicità della documentazione e delle dichiarazioni presentate ai fini della concessione delle borse di studio, richiedendo alle Autorità finanziarie l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali. Quanto sopra ai sensi del 3° comma dell'art. 22 Legge 390/91 che recita: "Gli organismi che provvedono all'erogazione delle provvidenze economiche di cui alla presente legge inviano gli elenchi dei beneficiari delle stesse all'Amministrazione Finanziaria. I titolari del nucleo familiare di appartenenza degli studenti che beneficiano di interventi che richiedono un accertamento delle condizioni economiche sono inseriti nelle categorie che vengono assoggettate, ai sensi della vigente normativa, ai massimi controlli."

Gli accertamenti riguarderanno il merito universitario, la composizione del nucleo familiare, la situazione reddituale e patrimoniale, nonché i contratti di locazione a titolo gratuito e a titolo oneroso.

Lo studente che a seguito di indagini effettuate risulti abbia dichiarato il falso o presentato dichiarazioni non rispondenti al vero perderà ogni beneficio e sarà assoggettato alla sanzione amministrativa prevista dalla vigente normativa (art. 23 L. 390/91).

In tali casi l'Azienda procederà, oltre che al recupero della somma o del valore dei servizi già erogati come previsto dalla normativa vigente, alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale accertamento di reati.

ART. 24 - Trattamento dei dati personali

I dati contenuti nelle domande on-line e nelle documentazioni prodotte sono destinate al complesso delle operazioni, anche con mezzi elettronici, finalizzate all'elaborazione della graduatoria per l'assegnazione delle borse di studio previste dal presente bando. La resa dei dati richiesti è obbligatoria per la partecipazione al concorso, la mancata presentazione comporta l'esclusione dal concorso medesimo. I dati possono essere comunicati ad altre

Pubbliche Amministrazioni, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 09 aprile 2001. Di essi è inoltre data pubblicità nei termini previsti dall'art. 22 L. n. 412/91 relativamente alla pubblicazione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica erogate dalla presente Amministrazione. In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all'interessato sono garantiti i diritti di cui al Decreto legislativo del 30/06/2003, n. 196. Il titolare del trattamento è l'Azienda per il Diritto agli studi universitari di L'Aquila.

ART. 25 - Pubblicazione sull'Albo Pretorio

Il presente bando e l'esito della domanda di borsa di studio saranno comunicati a tutti gli interessati esclusivamente mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio dell'Azienda c/o il sito internet www.adsuaq.org, ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009.

Tale pubblicazione sarà valida anche ai sensi della decorrenza dei termini legati al presente concorso.